Comune di Riccione
Provincia di Rimini

Pratica n° **ASN06 - 7 – 2013**

SETT.TURISMO-SPORT-ATT.PRODUTTIVE-SUAP-P.M.

Atto sindacale n° 76 del 01.07.2013

OGGETTO: **DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEI LOCALI DA BALLO NELLE VIE CITTADINE. ANNO 2013.**

IL SINDACO

Viste le precedenti ordinanze sindacali con le quali è stata disciplinata, relativamente alla stagione estiva, l'attività di promozione dei locali di divertimento nel Comune di Riccione attraverso l'impiego di figure professionali, meglio conosciute con il nome di P.R., che mediante la distribuzione di materiale cartaceo, indirizzano le scelte di divertimento dei giovani;

Ritenuto necessario, ai fini di un corretto svolgimento delle suddette, tenuto conto che negli anni tale fenomeno ha assunto notevoli dimensioni, dato l'elevato numero di persone che ogni sera percorre le vie principali della città, soprattutto Viale Ceccarini e Viale Dante;

Visto che proprio per tali motivi, la disciplina riveste anche interesse sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica per la necessità di tutelare i turisti e le attività economiche dalla progressiva fuga di clienti continuamene "infastiditi" dalle proposte di promozione in oggetto;

Visto che, in tal senso, si rende necessario, anche su proposta degli operatori dei locali da ballo, individuare dei punti di informazione sulle vie di che trattasi al fine di diminuire il fenomeno del continuo pendolarismo dei P.R lungo i viali e vietare la distribuzione di materiale cartaceo;

Tutto ciò premesso;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 689/81;

DISPONE

1) Ad ogni locale da ballo (titolare di licenza ai sensi dell'art.68 del TULPS) saranno rilasciati non più di N. 6 tesserini nominativi di riconoscimento dei quali dovranno essere muniti i P.R, che intendono esercitare l'attività.
Condizione indispensabile ai fini dell'ottenimento dei predetti tesserini è la presentazione, presso l'Ufficio Attività Produttive, di un regolare contratto di lavoro tra il titolare della discoteca e il P.R. o, se trattasi di rapporto con un'Agenzia, un atto dal quale risulti l'affidamento dell'incarico da parte del titolare della Discoteca con l'Agenzia medesima.
I tesserini dovranno essere sempre indossati in modo ben visibile onde consentire alle Forze dell'Ordine il controllo immediato del loro possesso da parte degli operatori.
Ai fini del rilascio delle predette autorizzazioni saranno prese in considerazione soltanto le discoteche che sono presenti sul territorio comunale e circostante da almeno 5 anni.

2) Vengono istituiti n. 5 punti di informazione (dotati di sola segnaletica verticale) nell'ambito della Zona Traffico Limitato così individuati:

- N. 1 presso la Stazione Ferroviaria;
- N. 1 in Piazzale Curiel.
- N. 1 in Viale Ceccarini (in corrispondenza dell'Unicredit);
- N. 1 in Viale Dante (Ponte);
- N. 1 in Via Dante (in corrispondenza del numero civico 247)

L'esatto posizionamento dei suddetti punti di informazione verrà concordato con l'Amministrazione Comunale e con il Consorzio di Via Ceccarini.

3) L'attività da parte dei P.R. potrà essere svolta solo nell' area circostante il punto di informazione autorizzato entro il raggio di 5 mt. dal medesimo.

4) Presso ogni punto di informazione potrà essere presente solo N. 1 P.R. per ogni discoteca, tranne nei giorni di sabato e domenica in cui è consentita la presenza di N. 2 P.R. per discoteca.

5) E' fatto, comunque, assoluto divieto ai P.R di esercitare l'attività in corrispondenza del gazebo posizionato nell'incrocio fra V.le Ceccarini e V.le Dante.

6) Ogni P.R. potrà esercitare l'attività di promozione di cui sopra solo per un massimo di 2 discoteche;

7) L'orario dell'attività è fissato dalle ore 18.00 fino alle ore 1.00. Al di fuori di tali orari l'attività esercitata dai P.R., anche se muniti di tesserino di riconoscimento, sarà considerata abusiva e, pertanto, sanzionabile.

8) E' fatto assoluto divieto ai locali da ballo e ai loro P.R di distribuire volantini o altro materiale pubblicitario.

9) In caso di esercizio abusivo dell'attività di informazione/promozione da parte di P.R. o di mancato rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla presente ordinanza sarà elevata, a carico del titolare del tesserino di riconoscimento (legale rappresentante del locale da ballo o P.R a seconda dei casi) la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00 così come stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 nonchè il ritiro immediato dei tesserini di riconoscimento rilasciati.

10) E' vietato vendere/promuovere qualsiasi attività diversa da quella di "discoteca" pena la revoca alla discoteca stessa dell'autorizzazione all'utilizzo dei P.R.;

11) La presente ordinanza ha validità fino al 30 settembre 2013 ed è trasmessa in copia al Comando Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine per l'osservanza di quanto stabilito nella stessa.

IL SINDACO
f.to Pironi Massimo